

PROCEDURA WHISTLEBLOWING per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

PREMESSA	2
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. LE SEGNALAZIONI	3
4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	4
5. I CANALI DI SEGNALAZIONE	5
5.1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	6
6.1. LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
6.2. CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	8
6.3. L'ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA	10
6.4. REPORTING	11
6.5. AZIONI CORRETTIVE: IL MONITORAGGIO	12
7. GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	12
8. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER	12
9. PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN MALAFEDE	13
10. IMPARZIALITÀ AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO	13
11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'ENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DELLA SEGNALAZIONE	14
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	15
13. APPARATO SANZIONATORIO	15
14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/19	15
15. GLOSSARIO	16

PREMESSA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni cd. “Whistleblowing”, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 6, Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “**Decreto**”), “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*”, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

L’obiettivo principale della normativa è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e prevenire la commissione di reati, nonché di tutelare coloro che, in buona fede, segnalano illeciti e di prevenire atti ritorsivi.

Il whistleblowing permette ai dipendenti di Atlante S.C.p.A. (nel seguito anche soltanto “**Atlante**” o “**Società**”) di segnalare (anche in forma anonima) condotte illecite, in contrasto con i principi e le regole del sistema di controllo interno della Società ovvero sospette, con le modalità di seguito indicate affinché le funzioni interne incaricate possano intervenire efficacemente.

Il sistema whistleblowing garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge.

Atlante, già dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche “**Modello 231**”) e di Codice Etico, si conforma nello svolgimento delle proprie attività ai principi di legalità, correttezza e prevenzione della commissione di illeciti.

Tra gli strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni corruttivi, Atlante, in ottemperanza alle prescrizioni normative e alla luce delle Linee Guida dell’ANAC, ha adottato la presente “*Procedura*” per la gestione delle segnalazioni di violazioni aventi ad oggetto il sospetto di eventuali condotte illecite.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura ha lo scopo di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione di illeciti di qualunque natura, violazioni del sistema di controllo interno o fondati sospetti, fornendo al segnalante (c.d. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative. La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della fondatezza delle segnalazioni nonché di gestione delle conseguenti eventuali azioni correttive e disciplinari implementate a tutela della Società e del segnalante.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, quali, a titolo esemplificativo:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) componenti dell'Organismo Di Vigilanza;
- c) dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- d) coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per Atlante e sono sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- e) liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- f) coloro che, pur esterni alla Società, operano, direttamente o indirettamente, per o con Atlante (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- g) qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

I segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello 231, nonché nel Codice Etico, presentano le loro segnalazioni sulla scorta di quanto definito nei paragrafi che seguono.

Le misure di protezione si applicano anche ai c.d. "*facilitatori*", ai colleghi, ai parenti o agli affetti stabili di chi ha segnalato.

3. LE SEGNALAZIONI

Sono considerate segnalazioni legittime quelle relative a Violazioni, ossia a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso. Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni comprendono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231;
- atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea.

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.

La segnalazione è circostanziata quando l'autore include nella narrazione della violazione anche fatti, eventi o circostanze che contribuiscano ad identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte). Se disponibili, è opportuno l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o assolutamente non circostanziate. L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al segnalante, questioni meramente personali ovvero notizie diffamatorie o calunniose, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società. In presenza di dubbi sull'interpretazione di eventi o situazioni che potrebbero costituire una violazione è possibile rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto /i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti ;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Eventualmente e qualora non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato, l'autore della segnalazione può fornire i propri dati anagrafici che saranno trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy, bilanciando le istanze del segnalante e della persona segnalata nell'ambito degli approfondimenti volti a chiarire le circostanze oggetto di segnalazione.

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso tre canali:

1. canali di Segnalazione Interna,
2. canale di Segnalazione Esterna, attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. divulgazioni pubbliche.

Di seguito sono disciplinate le modalità di accesso ai canali di segnalazione interna.

5.1. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Atlante ha predisposto dei Canali di Segnalazione Interna, in conformità alla rilevante normativa, diretti a garantire la riservatezza:

- a) dell'identità del segnalante,
- b) dell'identità del soggetto coinvolto,
- c) del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (anche attraverso strumenti di crittografia).

La riservatezza è garantita anche durante eventuali procedimenti disciplinari o penali.

I Canali di Segnalazione Interna sono gestiti da persona specificatamente formato, facente parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne, in forma orale, sono effettuate su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Nell'ambito della gestione dei Canali di Segnalazione Interna, l'Organismo di Vigilanza, svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute; fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- d) mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto con la Società.

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una violazione, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle modalità di seguito indicate.

La segnalazione è gestita riservatamente dall'Organismo di Vigilanza di Atlante. Pertanto, chiunque riceve una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto). È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non

può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni interne ricevute, Atlante si è dotata di un proprio Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata denominata "*Whistleblowing*" presente sul sito internet di Atlante.

Il Portale consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell'"*Informativa Privacy*", pubblicata sulla pagina "*Whistleblowing*" presente sul sito internet di Atlante.

Nella pagina è altresì pubblicata la presente Procedura e sono disponibili informazioni sui presupposti per effettuare una Segnalazione tramite i canali interni nonché informazioni su canali, procedure e presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne e le Divulgazioni pubbliche.

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse:

- Mediante canale postale tradizionale. In tal caso, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Riservata e personale all'Organismo di Vigilanza", c/o la sede della società sita in Roma, al Viale della Musica, 41 – 00144.
- Mediante inserimento della segnalazione in triplice busta – secondo le modalità sopraesposte – nell'apposita cassetta dei reclami ubicata presso la sede della società sita in Roma, al Viale della Musica, 41 – 00144.
- In forma orale, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto

oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Tutti gli accertamenti conseguenti alla segnalazione vengono svolti con riservatezza in linea con le disposizioni normative e conformemente al GDPR e al Codice privacy, garantendo la tutela dell'identità del segnalante e dei soggetti segnalati e utilizzando idonei criteri e modalità di gestione delle informazioni e dei documenti.

6.1. LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nell'apposito archivio digitale/cartaceo, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti nell'archivio è limitata al solo personale abilitato.

6.2. CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell'ambito di tali attività, l'Organismo di Vigilanza fornisce al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione della presente procedura.

L'organismo di vigilanza in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase

istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate. Segnatamente, valuta:

- l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- la chiusura delle Segnalazioni, in quanto: *i)* generiche o non adeguatamente circostanziate; *ii)* palesemente infondate; *iii)* riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; *iv)* “circostanziate verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; *v)* “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile svolgere ulteriori approfondimenti per verificarne la fondatezza.

Al fine di acquisire elementi informativi, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di:

- richiedere, fermi restando i vigenti flussi informativi, l'attivazione di *audit* sui fatti segnalati;
- svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o consulenti esterni ad Atlante.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza informa i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per la gestione congiunta da parte degli organi sociali.

Se la Segnalazione coinvolge uno dei due Presidenti, lo stesso è sostituito dal componente dell'organo sociale anagraficamente più anziano. Se la Segnalazione coinvolge l'intero organo sociale, l'istruttoria sarà gestita dal Presidente dell'altro organo sociale.

Se la Segnalazione riguarda il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il soggetto che la riceve informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale affinché provvedano ai necessari approfondimenti.

Nelle predette ipotesi gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma congiunta dei Presidenti che hanno gestito la Segnalazione.

6.3. L'ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- Approfondire e analizzare specificatamente la fondatezza delle circostanze segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

L'organismo di Vigilanza nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

L'organismo di Vigilanza cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;

v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

6.4. REPORTING

Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un report o, per le Segnalazioni “relative a fatti rilevanti” e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Sono fatte salve le prerogative e competenze della Funzione *Human Resources* quanto all'esercizio dell'azione disciplinare.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità civile, l'organismo di Vigilanza comunica le risultanze alla Funzione Legal, per le valutazioni di competenza;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'organismo di Vigilanza comunica gli esiti alla Funzione *Human Resources*, per le valutazioni di competenza, che provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza sui provvedimenti disciplinari irrogati.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse alla Funzione *Human Resources* affinché, di concerto con le eventuali ulteriori strutture aziendali competenti, valuti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società Segnalate, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

6.5. AZIONI CORRETTIVE: IL MONITORAGGIO

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica, di concerto con le strutture aziendali competenti, definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. I Responsabili coinvolti garantiscono l'implementazione delle azioni correttive entro le tempistiche definite, dandone comunicazione alla Funzione Compliance che tiene costantemente monitorato il processo ed informa l'OdV per gli interventi rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001.

7. GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del personale autorizzato a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna sarà protocollata a cura del personale autorizzato. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e, ove possibile, del segnalato.

8. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni in quanto successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo al proprio superiore gerarchico, all'OdV e/o alla Funzione Human Resources.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Sezione VIII del Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare") per eventuali conseguenze sul piano disciplinare di competenza della Funzione Human Resources.

9. PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN MALAFEDE

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tale fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

10. IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso dei requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DELLA SEGNALAZIONE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste all'Autorità giudiziaria).

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

13. APPARATO SANZIONATORIO

È fatta salva la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente policy. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

ATLANTE S.C.p.A., con sede in Roma, al Viale delle Musica, 41, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e ATLANTE mediante il personale addetto, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede. ATLANTE ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché il personale autorizzato sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.). Per l'esercizio dei suddetti diritti, occorrerà rivolgersi al Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo n. 679/2016, tramite casella di posta elettronica privacy@consorzioatlante.com o tramite posta ordinaria presso la sede legale della Società.

15. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in

cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- **Atlante:** Atlante S.C.p.A.;

- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni, effettive o potenziali, acquisiti nel o inerenti al contesto lavorativo.

- **Modello Organizzativo 231/Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Atlante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

- **Organismo di Vigilanza:** l'Organismo di Atlante, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231;

- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione.

- **Personale Atlante:** coloro che sono legati ad Atlante o alle Società Controllate da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza (anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto);

- **Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione;

- **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite i Canali di Segnalazione Interni;

- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;

- **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit; ii) "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e

valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. Whistleblower)

Si informa che:

→ Le Segnalazioni devono fornire elementi utili a verificare ed accertare la fondatezza dei fatti segnalati;

→ Le Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare ATLANTE S.C.p.A., il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione espongono il Segnalante a responsabilità civile e penale.

→ Non sono meritevoli di Segnalazioni le lamentele personali;

→ Le Segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. Tali Segnalazioni potranno essere successivamente integrate con le generalità del Segnalante;

→ Per tutte le Segnalazioni verranno adottate le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salvo diverse previsioni di legge, nel rispetto delle rilevanti procedure aziendali.

Nome e Cognome del Segnalante (qualora non decidesse di avvalersi della facoltà dell'anonimato)	
Codice Fiscale del Segnalante (qualora non decidesse di avvalersi della facoltà dell'anonimato)	
Qualifica o Posizione Professionale (qualora non decidesse di avvalersi della facoltà dell'anonimato)	

Atlante S.C.p.A.

Viale della Musica, 41 – 00144 Roma

Tel. 06 5910 543 - Mail. consorzioatlante1@legalmail.it

www.consorzioatlante.com

Atlante S.C.p.A. - Società Consortile per Azioni - Registro Imprese di Roma Codice fiscale e Partita Iva n. 14206491004

Sede di lavoro (qualora non decidesse di avvalersi della facoltà dell'anonimato)	
Tel/Cell (qualora non decidesse di avvalersi della facoltà dell'anonimato)	
E-mail (qualora non decidesse di avvalersi della facoltà dell'anonimato)	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo dell'ufficio) ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
Descrizione del fatto (condotta ed evento) (è obbligatorio indicare eventuali conflitti di interesse)	

Autore/i del fatto (Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	1. 2. 3.
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	1. 2. 3.
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Allegare un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di segnalazione anonima) ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della Segnalazione.

Il presente modulo rappresenta un canale alternativo di Segnalazione e può essere oggetto di:

- posta interna con triplice busta sigillata recante la dicitura “Riservata e personale all’Organismo di Vigilanza” c/o la Sede di ATLANTE S.C.p.A., sita in Roma, Viale della Musica, 41 – 00144;
- Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sia sul sito internet di Atlante.
- Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Il Segnalante dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

LUOGO, DATA

FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PREMESSA

Con il Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e la loro libera circolazione, ATLANTE S.C.p.A. (o di seguito anche "ATLANTE" o "Società"), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali, impiegati per le finalità di seguito indicate, forniti nell'ambito della procedura di segnalazione e acquisiti mediante gli strumenti informatici e/o tramite le ulteriori modalità indicate nella specifica documentazione. Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy") nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante (di seguito, congiuntamente al GDPR, "Disciplina Privacy"), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è ATLANTE S.C.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, al Viale della Musica,41.- 00144.

2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati personali acquisiti, a cui si riferisce la presente informativa, sono rilasciati direttamente dall'interessato mediante comunicazione inviata con posta elettronica all'indirizzo: segnalazioni@consorzioatlante.com o mediante comunicazione cartacea inviata a mezzo del servizio postale in una busta chiusa presso la sede legale di ATLANTE S.C.p.A., Viale della Musica, n. 41 – 00144, Roma. I dati oggetto del trattamento rientrano nelle seguenti tipologie:

- dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);

- dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con la società o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione riferita al segnalato che il segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione, in relazione a:
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;
 - irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscano o possano costituire violazione dei principi sanciti nel Codice Etico adottato, di policy e regole aziendali e/o che possano tradursi in frodi o in un danno, anche potenziale, nei confronti di colleghi, azionisti e stakeholder in generale o che costituiscano atti di natura illecita o lesiva degli interessi e della reputazione stessa dell'azienda;
 - attività e pagamenti impropri o sospetti, diversi dalle spese o contribuzioni, ovvero le richieste, dirette o indirette, formulate da pubblici ufficiali, enti privati o altri soggetti, aventi ad oggetto liberalità, nonché ogni sospetta violazione.
- sempre ai fini della gestione della segnalazione, il Titolare potrebbe venire a conoscenza e trattare dati di natura particolare, se comunicati dal segnalante nel corso della segnalazione effettuata.

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite, relativamente ad attività e/o comportamenti difformi dalle procedure implementate dalla società, per tali intendendosi la violazione di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente – interna ed esterna – e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), di contrastare condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale e di dotarsi di un sistema di segnalazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di accertare la veridicità della segnalazione e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E LORO CONFERIMENTO

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali per le finalità precedentemente indicate

sono riconducibili:

- all'art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento ([...] *il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*), in tal caso l'obbligo deriva dalla necessità di adempiere alle previsioni contenute nel D.Lgs 10 marzo 2023, n.24 e nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- con riferimento ai dati di natura particolare, se presenti nella segnalazione, la base giuridica è quella di cui all'art. 9, par. 2, lett. f) del Regolamento ([...] *il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali*");

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e, sulla base della procedura aziendale adottata dal Titolare in materia di whistleblowing, il soggetto segnalante ha la facoltà di effettuare una segnalazione non nominativa, anche se a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini si ritiene preferibili quelle nominative.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati per il solo periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono trattati nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI DESTINATARI

Si rappresenta che il Titolare si impegna a trattare, in modo lecito, corretto e trasparente, solamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità indispensabili per lo svolgimento delle attività oggetto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del Regolamento UE ed attuato da parte di soggetti autorizzati da parte della Società e preposti alla gestione dei trattamenti mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel

pieno rispetto di quanto indicato nell'art. 32 del Regolamento UE. Il trattamento verrà escluso e/o limitato nei casi in cui le finalità perseguite possano essere realizzate mediante anonimizzazione o attraverso modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità. I dati personali saranno trattati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, da persone autorizzate al trattamento ai quali sono state espressamente conferite dal Titolare adeguate istruzioni in ordine alla necessità di garantire la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni. I dati personali potranno, inoltre, essere trattati per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero comunicati alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili, nonché essere trasmessi a fronte di ordine cogente delle medesime Autorità.

7. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERNO

I dati forniti verranno trattati solo all'interno del territorio italiano e comunque non trasferiti a terzi con sede presso Paesi Terzi non Europei.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del REG. UE 2016/679 e di seguito meglio descritti.

- a. Art. 15 – Diritto di accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
- b. Art. 16 – Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- c. Art. 17 – Diritto di cancellazione (diritto all'oblio): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
- d. Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti

ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza dei dati personali;
 - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benchè il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- e. Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere un dato ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare a cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
- f. Art. 21 – Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- g. Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad ATLANTE S.C.p.A. all'indirizzo postale della sede legale: Viale della Musica, 41- Roma o al seguente indirizzo di

posta elettronica: privacy@consorzioatlante.com.

Qualora l'interessato dovesse ritenere che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 23, GDPR, e dell'art. 2-undecies, Codice Privacy, tali diritti non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio